



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 301/2025

nel giudizio di pensione, iscritto nel registro di segreteria al n. **69886**
depositato il 24 aprile 2025, proposto da:

1)- F. M., C.F. OMISSIS; 2) L. G., C.F. OMISSIS; 3) F. C., C.F. OMISSIS;
4) S. G., C.F. OMISSIS; 5) A. G., C.F. OMISSIS; 6) L. R., C.F. OMISSIS;
7) P. P., C.F. OMISSIS; 2 8) R. E., C.F. OMISSIS; 9) M. M. F., C.F.
OMISSIS; 10) L. M. A., C.F. OMISSIS, tutti elettivamente domiciliati in
Palermo, via Notarbartolo n. 38, presso lo studio dell'avv. Isabella
Casales Mangano, PEC: isabellamangano@pecavvpa.it, che li
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso

Contro

Fondo Pensioni Sicilia (C.F. 97249080827), in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato presso la sede dell'Ufficio Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione Siciliana, in Palermo via Caltanissetta 2/e,
rappresentato e difeso, dall'avv. Margherita Sanfratello (giusta
procura alle liti del 21 marzo 2018 in notaio dott. Giuseppe Dioguardi
di Palermo n. Rep. 45441, depositata nella Segreteria della Corte in

data 27 marzo 2018, con indirizzo di posta elettronica certificata:

margheritanfratello@pec.it

E

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del

Personale (C.F. 80012000826), in persona del Dirigente Generale pro

tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio

Legislativo e Legale della Regione siciliana in Palermo via

Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla

memoria di costituzione, dall' avv. Beniamino Lipani, in servizio

presso il predetto Ufficio, con indirizzo di posta elettronica certificata:

avv.b.lipani@pec.it

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 24 ottobre 2025, come da

verbale di udienza;

FATTO

1)- Gli odierni istanti, ex dipendenti presso la Regione siciliana in

quiescenza ovvero titolari di pensioni di reversibilità quali coniugi

superstiti di dipendenti deceduti, hanno esposto di aver notificato al

Fondo Pensioni Sicilia, a mezzo PEC, in data 17 marzo 2025, un atto

di diffida e messa in mora, chiedendo di provvedere alla

rideterminazione dei loro trattamenti pensionistici mediante

l'inclusione nelle rispettive basi pensionabili delle maggiorazioni

della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) riguardanti il

triennio 1991-1993 e al pagamento delle differenze economiche

mature, oltre interessi e rivalutazione.

I ricorrenti hanno dedotto di non aver ottenuto riscontro.

Dopo ampia premessa in diritto, nella quale viene peraltro richiamata la sentenza n. 4 del 2024 della Corte Costituzionale, i ricorrenti hanno chiesto di *“Ritenere e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente ad ottenere la rideterminazione della base pensionabile e del trattamento pensionistico spettante con le maggiorazioni della R.I.A. in godimento per il triennio 1991-1993 e, per l’effetto, condannare le Amministrazioni regionali, ciascuna nell’ambito di propria competenza, al pagamento in favore di ciascuno delle relative differenze economiche oltre interessi e rivalutazione come per legge”* oltre spese di lite.

2)- In memoria di costituzione il Fondo Pensioni ha eccepito il difetto della giurisdizione contabile, poiché, in realtà, verrebbero a rilievo preliminari questioni di natura stipendiale, che invece devono essere conosciute dal giudice del rapporto di lavoro.

La parte convenuta ha pure opposto l’inammissibilità del ricorso ex art. 152, comma 1, lett. d) ed e), del c.g.c.

Nel merito, l’ente previdenziale ha negato la possibilità di estendere ai ricorrenti i principi desumibili dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024.

Il Fondo Pensioni ha poi eccepito la prescrizione.

In conclusione, il Fondo ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, di rigettarlo e, comunque, di accertare la prescrizione.

3) L’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica nella sua memoria di costituzione ha formulato difese e richieste analoghe a quelle del Fondo Pensioni.

4)- All'udienza del 24 ottobre 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1)- In via preliminare va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Entrambe le amministrazioni convenute hanno eccepito il difetto della giurisdizione contabile. Tale eccezione non appare fondata, in quanto il *petitum* sostanziale, che connota la domanda, attiene esclusivamente alla prestazione pensionistica e non al sottostante rapporto di servizio, conseguendone la corretta individuazione del giudice adito (cfr., ex pluribus, la sentenza di questa Sezione n. 166/2017).

2)- Rispetto all'eccezione dell'inammissibilità del ricorso dedotta dalle resistenti sulla base del difetto dei requisiti prescritti dall' art. 152, comma 1, lett. d) ed e), del c.g.c., il Giudice ritiene che l'esame del merito assume priorità in considerazione del criterio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.

Si impone, infatti, -a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio- un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della rigida successione logica e sostituisca il profilo

dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi

dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n.

12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).

Tale criterio metodologico di decisione, in quanto desumibile dagli

artt. 24 e 111 Cost., può essere applicato anche al processo contabile,

tenuto conto dell'art. 4 c.g.c., ai sensi del quale: *“Il processo contabile*

attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto

processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione. 2. Il

giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole

durata del processo”.

3)- Nel merito, il ricorso va respinto. Sul punto il Giudice condivide le

puntuali argomentazioni esposte da questa Sezione nella sentenza n.

272 del 2025 su fattispecie analoga.

Non può essere infatti accolta l'impostazione attorea, che dalla

decisione della Corte Costituzionale n. 4 del 2024, riguardante

l'illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta ad uno

specifico comparto di dipendenti statali, intende desumere un

principio *erga omnes*, invocabile anche da impiegati (o meglio *ex*

impiegati) regionali che vorrebbero il riconoscimento di incrementi

della R.I.A. estesi oltre il periodo normativamente previsto. A tal

proposito, il Decidente ritiene di richiamare la decisione della Sezione

Calabria n.82/2025, cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 39, comma 2,

lettera d) c.g.c. e 17, comma 1, delle relative norme di attuazione (vds.

anche, con riguardo ai dipendenti statali in servizio presso altri

settori, la sentenza della Sezione Sardegna n. 106/2025).

La tesi sostenuta dai ricorrenti non solo non trova fondamento nella sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 2024, ma è inattuabile nei confronti di coloro che hanno prestato servizio presso la Regione siciliana; ciò in considerazione alla specificità della disciplina che li riguarda, scaturita dall'esercizio della potestà esclusiva affidata al legislatore regionale dall'art. 14 comma 1, lettera q) dello Statuto (*cfr.* l'ampia ricostruzione svolta nella sentenza n. 346/2021 di questa Sezione).

Il ricorso deve essere perciò respinto, restando assorbita ogni altra questione.

La particolarità della fattispecie e la novità delle questioni affrontate, tenuto conto della mancanza di precedenti delle sezioni di appello, giustificano la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-compensa le spese di lite.

Così deciso in Palermo, in data 24 ottobre 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato nei modi di legge

Palermo, 24 ottobre 2025

Pubblicata 27 ottobre 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente